

Legge regionale 01 luglio 1976 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 28/07/1979

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

CAPO VII

Norme comuni

Art. 13

Le provvidenze regionali, collegate a lavori di ripristino o di riparazione, sono concesse anche quando tali lavori siano stati iniziati prima della presentazione delle domande intese ad ottenere tali provvidenze, purché debitamente documentati.

Art. 14

La ricostruzione o la riattivazione delle aziende dovrà avvenire nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti, salvo che prevalenti motivi tecnici rendano necessaria la ricostruzione di singoli immobili in altro sito e questo sia compreso nella circoscrizione di un Comune appartenente alla stessa zona socio - economica.

Art. 15

Alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti comunque relativi all' attuazione della presente legge, si applica il disposto dell' articolo 32 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Art. 16

I contributi concessi ai sensi della presente legge saranno resi pubblici mediante il Bollettino Ufficiale della Regione e l' affissione sugli albi dei Comuni interessati.

Nei confronti dei beneficiari si applica la disposizione dell' articolo 1 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Art. 16 bis

(1)

Eventuali ulteriori proroghe al termine per la presentazione delle domande, di cui all' articolo 3, primo comma, della presente legge, protratto con l' articolo 4 della legge regionale 24 settembre 1976, n. 56, sono concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 15, primo comma, L. R. 64/1976